

PARCO EOLICO "ROSAMARINA"

Richiesta integrazioni del MATTM in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento VIA relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Rosamarina"

PUNTO 4 – Allegato 4.a

Certificati di destinazione urbanistica

Lavello (Potenza)

Gennaio 2020

Version: A



EDP Renewables Italia Holding S.r.l
Via Lepetit 8/10
20124 - Milano




MARGIOTTA ASSOCIATI

Via Vaccaro n.37
85100 Potenza
P.IVA: 01108480763
Tel: 0971/37512



COMUNE DI LAVELLO

Provincia di Potenza

Settore IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Via Cavour - 0972/80246 - 0972/80250 - 0972/80256

Cod. Fisc. 85000470766 P.I. 00789800760 c.c.p. 12408852 Telefax 0972/88643

COMUNE DI LAVELLO
(Provincia di Potenza)
Protocollo Generale
N. prot. 0009914
Categorici 10 Classe1
in Partenza del 17-06-2019

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Responsabile del SETTORE IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Vista la richiesta acquisita al prot. gen. in data 14/05/2019 con il n. 7895 presentata dal sig. Giuseppe Roberto Pasqua nato a Roma il 30/03/1972 in qualità di Legale Rappresentante presso la Società EDP Renewables Italia Holding srl con sede legale a Milano in via Roberto Lepetit n. 8/10 P.IVA IT01832190035, domiciliata per la carica presso la sede della società stessa;

Visti gli atti in possesso dell'Ufficio;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico;

In forza del Decreto del Sindaco n.461 del 23/05/2019 in base all'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 50, comma 10 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CERTIFICA

che i terreni siti in Lavello ed individuati in catasto come di seguito hanno la seguente destinazione urbanistica nel Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.39 del 30/08/2012

Foglio n. 10 p.lle 128,169,157,156,209,208,203,204,

Zona Agricola E;

Con le seguenti norme di attuazione:

Art.49 Zone agricole E- norme generali

a) La zona agricola, comprendente il territorio aperto del Comune di Lavello, riguarda la parte del territorio esterno all'Ambito Urbano e all'Ambito Extraurbano Produttivo.

b) La zona agricola è destinata prevalentemente all'esercizio dell'agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell'equilibrio idrogeologico e del Sistema Naturalistico Ambientale.

c) In zona agricola sono consentite le attività agricole, le attività connesse, complementari ed integrative a quelle agricole comunque compatibili con il territorio rurale ovvero, a titolo indicativo:

- campi con culture arboree, seminative, orticole;
- apicoltura;
- pascoli e pascoli cespugliati;
- boschi;
- abitazioni per i conduttori dei fondi, nei limiti previsti dalla legge;
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi;
- cantine;
- depositi per attrezzi, silos, serbatoi idrici;
- locali per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- ricovero degli animali e simili;



- attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
- attività faunistico-venatorie;
- attività agrituristiche;
- attività per la valorizzazione e vendita dei prodotti agricoli locali;
- attività per la lavorazione artigianale di prodotti aziendali;
- attività turistiche, ricettive e di ristorazione connessi ai valori della ruralità.



Art.50 Zona Agricola E- Interventi vietati o limitati

- Impianti che provocano emissioni aeree inquinanti e fumi, di evidente impatto ambientale;
- attività di escavazione;
- depositi di materiali, di veicoli ed immagazzinamento merci di qualsiasi tipo non congruenti ed utili all'attività agricola;
- discarica di materiale qualsiasi;
- prelievo e riporto di inerti e di terra quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale.

Art.51 Zona Agricola E- Norme di esecuzione

Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili è da privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'attuale assetto fondiario. I Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, i progetti di sistemazione ambientale, i piani di sviluppo e ristrutturazione agricola devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario.

Le trasformazioni e gli interventi consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti derivanti da vincoli specifici operanti sul territorio, i seguenti parametri:

- lotto** superficie non inferiore a 5000 mq per la costruzione di fabbricati rurali da destinare anche parzialmente ad abitazioni
- Iff** Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,03 per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli;
- Rc** Rapporto di copertura: 30% dell'area;
- H** Altezza massima m 7,50 per la residenza, altezza massima m 10,50 per gli annessi agricoli;
- Dc** Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
- Df** Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;
- Ds** Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

Se il lotto ricade nel SIC "Lago di Rendina" valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

- lotto** superficie non inferiore a 10.000 mq;
- Iff** Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli
- Rc** Rapporto di copertura: 10% dell'area;
- H** Altezza massima: m 7,50; per la residenza Altezza massima m 10,50; per gli annessi agricoli
- Dc** Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
- Df** Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;
- Ds** Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza di almeno ml 10,0 da edifici residenziali.

Ai fini del calcolo della volumetria ammissibile per l'edificazione è consentito solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, alle cooperative o consorzi che svolgono la propria attività in agricoltura, l'accorpamento ed il conseguente asservimento dei suoli di proprietà, potrà essere effettuato solo se tali suoli ricadono in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto. L'accorpamento delle aree ed il conseguente asservimento deve risultare salvo degli asservimenti già in essere, da atto pubblico regolarmente trascritto a cura e spese del richiedente.

Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie coperta le tettoie aperte su almeno tre lati e le strutture posizionate sul terreno portanti pannelli fotovoltaici, non costituiscono, invece, né volume né superficie coperta i depositi completamente interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente. Per i tutti i manufatti edilizi legittimamente realizzati o condonati ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939, D.Lgs 42/2004, sono possibili i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.

Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle ad esse connesse sono quei manufatti smontabili, rimovibili non stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo. A queste si applicano le procedure e le discipline vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 del 2000 e ss.mm.ii.

Al fine della salvaguardia paesaggistica le serre non sono ammesse nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, nelle zone di rispetto climateriale, nelle fasce di rispetto stradale.

Art.53 Zona Agricola E- Attività per strutture agrituristiche e per il tempo libero

Le attività turistico - ricettive e quelle agrituristiche sono consentite attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il mutamento di destinazione d'uso con interventi, per gli edifici privi di valore architettonico storico-culturale non soggetti a tutela, fino alla ristrutturazione edilizia compresa. Al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo ed agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, è consentito agli imprenditori agricoli - professionali (così come definiti dall'art. 2135 del C.C.) singoli o riuniti in aziende, consorzi o altre forme associative fiscalmente riconosciute, nel possesso dei requisiti di legge, riutilizzare il patrimonio rurale esistente per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla L.R. n.17 del 2005.

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole. Rientrano fra tali attività:

- a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri (il 75% della materia prima deve provenire dalla propria azienda o da aziende agricole ad essa collegate);
- c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche;
- d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta del vino;
- e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse. Sono, altresì, consentiti spazi da destinare a posti auto-parcheggi su aree di pertinenza del fabbricato principale o volumi totalmente interrati. Sul patrimonio edilizio esistente all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico salvo che per gli edifici di valore, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia compresa ed interventi di ristrutturazione urbanistica, ammettendo ampliamenti a tantum del 20% del volume iniziale per adeguamenti igienico-sanitari ed interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre al fine di recuperare aree dismesse o non utilizzate ai fini agricoli potranno essere autorizzati impianti sportivi a raso e maneggi a seguito di

- piani attuativi muniti di programma di sviluppo aziendale finalizzato anche all'aumento dell'occupazione;
- assenza di vincoli idrogeologico, paesaggistico storico ed archeologici alle seguenti condizioni: per gli impianti sportivi a raso;
- lotto minimo mq. 3000;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq, di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività per i maneggi;
- stalle di tipo prefabbricato in legno;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq., di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività.

Art.54 Zona Agricola E- Aree con vincolo archeologico e masserie vincolate

Per quanto riguarda il vincolo monumentale sono diversi gli immobili in zona agricola dichiarati, con Decreto del Ministro per i Beni culturali ed Ambientali di particolare interesse ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939 e sottoposti a tutte le disposizioni di tutela. Essi risultano essere testimonianza di un complesso e variegato patrimonio architettonico che va sotto il nome di masserie fortificate, per essi si applica la normativa di cui al DLgs 42/2004. Si tratta di:

- masseria *Bosco delle rose*
- masseria *Marchesa*
- masseria *Fincigliaro*
- masseria *Iannuzzo*
- masseria *Giustino Fortunato*

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria
- risanamento conservativo.

Le aree soggette al vincolo archeologico di cui al DLgs 42/2004 riguardano:

Posta Scioscia vincolo istituito con D.M. 29.03.1977

Carrozza vincolo istituito con D.M. 07.02.1980

Gravetta vincolo istituito con D.M. 30.11.1983 - D.M. 18.06.1991

San Felice vincolo istituito con D.M. 03.09.1985 - P.S. 07.01.1977

Cimitero vincolo istituito con P.S. 18.10.1986

Chiesa diruta o casa del Diavolo vincolo istituito con D.M. 20.07.1989

In tali aree per qualsiasi intervento di trasformazione edilizia e morfologica è necessario acquisire il parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologica.

Art.55 Zona Agricola E- masserie non vincolate

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti masserie non vincolate ed edifici con funzione residenziale e produttivo molti dei quali risalenti agli anni 50-60 del precedente secolo (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).
Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti sono:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo.
- ristrutturazione edilizia

Per i proprietari di parti di masserie storiche oggetto nel tempo di frazionamento è possibile presentare progetti per la realizzazione di annessi agricoli, secondo gli indici ed i parametri consentiti al precedente Art.51. Tali interventi debbono armonizzarsi con le preesistenze.

Al fine di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati storici esistenti quali masserie non vincolate, ed edifici realizzati precedentemente alla L.10/77, il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Detta variazione non è consentita, in presenza di aree soggette a protezione PAI.

Il cambio di destinazione d'uso, è a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza.

a) Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti ed è sempre a titolo oneroso.

Sempre nell'ottica del riuso del patrimonio edilizio esistente per i manufatti isolati o pertinenziali già realizzati alla data di approvazione del presente RU che siano regolarmente autorizzati, condonati, e destinati ad attività a servizio dell'agricoltura è possibile il cambio di destinazione d'uso da attività a servizio dell'agricoltura ad attività artigianali e produttive e turistico ricettive compatibili con il territorio agricolo.

Nel caso contemplato al comma precedente il cambio di destinazione d'uso può essere accompagnato da incrementi volumetrici nella misura massima del 20% del volume esistente per adeguamenti funzionali, igienici, di agibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Dette variazioni di destinazione d'uso devono essere necessariamente accompagnate dalla realizzazione di standard quali verde e parcheggi pubblici nella misura del 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento, da dimostrare attraverso apposito atto unilaterale d'obbligo. Nel caso in cui non fosse possibile cedere l'area per standard si provvederà tramite monetizzazione.

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili

Art.56 Zona Agricola E- recupero annessi agricoli

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti edifici con funzione residenziale ed edifici isolati a carattere produttivo- artigianale (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza. Detta variazione è sempre consentita, nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Il cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza. Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti sia imprenditori agricoli che non ed è sempre a titolo oneroso.

Il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue.



Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.57 Zona Agricola E- recupero aree produttive agricole dismesse

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU e destinati ad attività connesse con l'agricoltura, dismesse o in fase di dismissione il cambio di destinazione d'uso. Tale cambio di destinazione d'uso, sempre a titolo oneroso, da attività connesse all'agricoltura a residenza può essere consentito solo per piccoli edifici con una superficie coperta massima di mq.150.

Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Per gli altri edifici esistenti di superficie maggiore, rispetto a quella definita nel comma precedente, il cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per i fabbricati legittimamente realizzati, per una superficie massima uguale a quella del comma precedente, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora si intendesse mutare la destinazione d'uso dell'intero edificio o ristrutturare lo stesso, operando interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volume e variazione di sagoma, tale intervento dovrà interessare l'intero immobile e dovrà essere eseguito a seguito di atto di asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). Il cambio di destinazione è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in

materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue. Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.58 Zona Agricola E- vincoli idrogeologici ed ambientali

La disciplina delle aree soggette a vincoli, prescrizioni, salvaguardie e divieti, derivata da norme nazionali, comunitarie, regionali, provinciali, si sovrappone a quella del presente R.U. Per le aree soggette ad inondazione relativamente agli invasi Abate Alonia e Lampeggiano (Tavola n.2 del R.U. e Tavola n.2 del Piano di Protezione Civile) non è possibile l'edificazione.

Alle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del DLgs 42/2004 si applicano le procedure nazionali e regionali vigenti. In particolare con Decreto Ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato sulla G.U. n.265 del 26.09.1984

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civili il vincolo paesaggistico per il comune di Lavello riguarda l'invaso del Rendina relativamente ai territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia. Il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, è finalizzato a preservare l'ambiente fisico ed a garantire che tutti gli interventi interagenti con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico o indicate a seguito delle analisi compiute sui rischi prevedibili, sono soggette al divieto di apportare modificazioni o d'introdurre forme di utilizzazioni che possano far perdere stabilità ai terreni o turbare il regime delle acque nel rispetto delle discipline vigenti.

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria
- risanamento conservativo.

I progetti che interesseranno le fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovranno essere sottoposti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e di pericolosità idraulica, da parte degli enti preposti.

Per quanto non specificato si rimanda allo studio ed alle prescrizioni contenute studio geologico, condotto dai geologi geol. G. VITALE geol. L. DI SUMMO, che è parte integrante del R.U. Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Art.74 Disciplina dei ritrovamenti archeologici e delle aree sottoposte a vincolo

Su tutto il territorio comunale prima del rilascio del P.d.C., dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza BB.AA.AA.AA., da parte degli interessati o da parte del Comune di Lavello copia del progetto per il rilascio del parere di competenza.

Per i lavori da realizzarsi con la semplice comunicazione di inizio attività (S.C.I.A. ex D.I.A.), dovrà essere previsto l'inoltro della stessa da parte dei privati anche alla Soprintendenza con congruo anticipo.

Qualora nel territorio comunale, nel corso dei lavori di qualsiasi natura, avvengano ritrovamenti di interesse storico o artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'esecutore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza e all'Amministrazione comunale.

In caso di ritrovamento di elementi suddetti, l'Amministrazione comunale può disporre la sospensione o revoca del Permesso di Costruire e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione e valorizzazione degli elementi ritrovati.

Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denuncia di cui al primo comma comporta la immediata e automatica decadenza del Permesso di costruire. Per le aree sottoposte a vincolo si intendono tutte quelle normate da specifiche leggi statali e regionali ed incluse negli appositi elenchi (e nelle apposite mappe), redatti dagli organi competenti. Fermo restando le specifiche disposizioni generali dettate dalle presenti N.T.A., e le disposizioni generali prescritte prossimo Regolamento Edilizio, valgono per queste aree le norme relative alla vigente legislazione statale e regionale in materia.

"Fatti salvi eventuali vincoli da usi civici rivenienti da procedimenti amministrativi e giudiziari in applicazione della Legge 16 giugno 1927, dal Regio Decreto del 26 febbraio 1928 n.332 e dall'art.1 della Legge Regionale del 05.07.2002 n.25",


Si rilascia il presente certificato ai sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia in bollo previo versamento dei diritti di segreteria. Lo stesso non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione - DFP 0061547 P del 22/12/11).

Lavello, 14/06/2019

Ut/MARC



**IL RESPONSABILE IV SETTORE
dott. arch. Daniela MIGLIORINI**





COMUNE DI LAVELLO

Provincia di Potenza

Settore IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Via Cavour - 0972/80246 - 0972/80250 - 0972/80256

Cod. Fisc. 85000470766 P.I. 00789800760 c.c.p. 12408852 Telefax 0972/88643

COMUNE DI LAVELLO
(Provincia di Potenza)
Protocollo Generale
N. prot. 0009914
Categoria 10 Classe1
in Partenza del 17-06-2019



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Responsabile del SETTORE IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Vista la richiesta acquisita al prot. gen. in data 14/05/2019 con il n. 7895 presentata dal sig. Giuseppe Roberto Pasqua nato a Roma il 30/03/1972 in qualità di Legale Rappresentante presso la Società EDP Renewables Italia Holding srl con sede legale a Milano in via Roberto Lepetit n. 8/10 P.IVA IT01832190035, domiciliata per la carica presso la sede della società stessa;

Visti gli atti in possesso dell'Ufficio;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico;

In forza del Decreto del Sindaco n.461 del 23/05/2019 in base all'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 50, comma 10 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CERTIFICA

che i terreni siti in Lavello ed individuati in catasto come di seguito hanno la seguente destinazione urbanistica nel Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.39 del 30/08/2012

Foglio n. 10 p.lle 128,169,157,156,209,208,203,204,

Zona Agricola E;

Con le seguenti norme di attuazione:

Art.49 Zone agricole E- norme generali

a) La zona agricola, comprendente il territorio aperto del Comune di Lavello, riguarda la parte del territorio esterno all'Ambito Urbano e all'Ambito Extraurbano Produttivo.

b) La zona agricola è destinata prevalentemente all'esercizio dell'agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell'equilibrio idrogeologico e del Sistema Naturalistico Ambientale.

c) In zona agricola sono consentite le attività agricole, le attività connesse, complementari ed integrative a quelle agricole comunque compatibili con il territorio rurale ovvero, a titolo indicativo:

- campi con culture arboree, seminative, orticole;
- apicoltura;
- pascoli e pascoli cespugliati;
- boschi;
- abitazioni per i conduttori dei fondi, nei limiti previsti dalla legge;
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi;
- cantine;
- depositi per attrezzi, silos, serbatoi idrici;
- locali per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- ricovero degli animali e simili;



- attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
- attività faunistico-venatorie;
- attività agrituristiche;
- attività per la valorizzazione e vendita dei prodotti agricoli locali;
- attività per la lavorazione artigianale di prodotti aziendali;
- attività turistiche, ricettive e di ristorazione connesse ai valori della ruralità.

Art.50 Zona Agricola E- Interventi vietati o limitati

- Impianti che provocano emissioni aeree inquinanti e fumi, di evidente impatto ambientale;
- attività di escavazione;
- depositi di materiali, di veicoli ed immagazzinamento merci di qualsiasi tipo non congruenti ed utili all'attività agricola;
- discarica di materiale qualsiasi;
- prelievo e riporto di inerti e di terra quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale.



Art.51 Zona Agricola E- Norme di esecuzione

Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili è da privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'attuale assetto fondiario. I Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, i progetti di sistemazione ambientale, i piani di sviluppo e ristrutturazione agricola devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario.

Le trasformazioni e gli interventi consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti derivanti da vincoli specifici operanti sul territorio, i seguenti parametri:

Iotto superficie non inferiore a 5000 mq per la costruzione di fabbricati rurali da destinare anche parzialmente ad abitazioni

Iff Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,03 per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli;

Rc Rapporto di copertura: 30% dell'area;

H Altezza massima m 7,50 per la residenza, altezza massima m 10,50 per gli annessi agricoli;

Dc Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;

Df Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;

Ds Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

Se il lotto ricade nel SIC "Lago di Rendina" valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

Iotto superficie non inferiore a 10.000 mq;

Iff Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli

Rc Rapporto di copertura: 10% dell'area;

H Altezza massima: m 7,50; per la residenza Altezza massima m 10,50; per gli annessi agricoli

Dc Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;

Df Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;

Ds Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza di almeno ml 10,0 da edifici residenziali.

Al fini del calcolo della volumetria ammissibile per l'edificazione è consentito solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, alle cooperative o consorzi che svolgono la propria attività in agricoltura, l'accorpamento ed il conseguente asservimento dei suoli di proprietà, potrà essere effettuato solo se tali suoli ricadono in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto. L'accorpamento delle aree ed il conseguente asservimento deve risultare salvo degli asservimenti già in essere, da atto pubblico regolarmente trascritto a cura e spese del richiedente.

Al fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie coperta le tettoie aperte su almeno tre lati e le strutture posizionate sul terreno portanti pannelli fotovoltaici, non costituiscono, invece, né volume né superficie coperta i depositi completamente interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente. Per i tutti i manufatti edilizi legittimamente realizzati o condonati ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939, D.Lgs 42/2004, sono possibili i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.

Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle ad esse connesse sono quei manufatti smontabili, rimovibili non stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo. A queste si applicano le procedure e le discipline vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 del 2000 e ss.mm.ii.

Al fine della salvaguardia paesaggistica le serre non sono ammesse nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, nelle zone di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto stradale.

Art.53 Zona Agricola E- Attività per strutture agrituristiche e per il tempo libero

Le attività turistico - ricettive e quelle agrituristiche sono consentite attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il mutamento di destinazione d'uso con interventi, per gli edifici privi di valore architettonico storico-culturale non soggetti a tutela, fino alla ristrutturazione edilizia compresa. Al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo ed agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, è consentito agli imprenditori agricoli - professionali (così come definiti dall'art. 2135 del C.C.) singoli o riuniti in aziende, consorzi o altre forme associative fiscalmente riconosciute, nel possesso dei requisiti di legge, riutilizzare il patrimonio rurale esistente per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla L.R. n.17 del 2005.

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole. Rientrano fra tali attività:

- a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri (il 75% della materia prima deve provenire dalla propria azienda o da aziende agricole ad essa collegate);
- c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche;
- d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta del vino;
- e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse. Sono, altresì, consentiti spazi da destinare a posti auto-parcheggi su aree di pertinenza del fabbricato principale o volumi totalmente interrati. Sul patrimonio edilizio esistente all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico salvo che per gli edifici di valore, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia compresa ed interventi di ristrutturazione urbanistica, ammettendo ampliamenti a tantum del 20% del volume iniziale per adeguamenti igienico-sanitari ed interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre al fine di recuperare aree dismesse o non utilizzate ai fini agricoli potranno essere autorizzati impianti sportivi a raso e maneggi a seguito di

- piani attuativi muniti di programma di sviluppo aziendale finalizzato anche all'aumento dell'occupazione;
- assenza di vincoli idrogeologico, paesaggistico storico ed archeologici alle seguenti condizioni: per gli impianti sportivi a raso;
- lotto minimo mq. 3000;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq, di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività per i maneggi;
- stalle di tipo prefabbricato in legno;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq., di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività.

Art.54 Zona Agricola E- Aree con vincolo archeologico e masserie vincolate

Per quanto riguarda il vincolo monumentale sono diversi gli immobili in zona agricola dichiarati, con Decreto del Ministro per i Beni culturali ed Ambientali di particolare interesse ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939 e sottoposti a tutte le disposizioni di tutela. Essi risultano essere testimonianza di un complesso e variegato patrimonio architettonico che va sotto il nome di masserie fortificate, per essi si applica la normativa di cui al DLgs 42/2004. Si tratta di:

- masseria *Bosco delle rose*
- masseria *Marchesa*
- masseria *Finocchiaro*
- masseria *Iannuzzo*
- masseria *Giustino Fortunato*

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria
- risanamento conservativo.

Le aree soggette al vincolo archeologico di cui al DLgs 42/2004 riguardano:

Posta Scioscia vincolo Istituito con D.M. 29.03.1977

Carrozza vincolo Istituito con D.M. 07.02.1980

Gravetta vincolo Istituito con D.M. 30.11.1983 - D.M. 18.06.1991

San Felice vincolo Istituito con D.M. 03.09.1985 - P.S. 07.01.1977

Cimitero vincolo Istituito con P.S. 18.10.1986

Chiesa diruta o casa del Diavolo vincolo Istituito con D.M. 20.07.1989

In tali aree per qualsiasi intervento di trasformazione edilizia e morfologica è necessario acquisire il parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologica.

Art.55 Zona Agricola E- masserie non vincolate

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti masserie non vincolate ed edifici con funzione residenziale e produttivo molti dei quali risalenti agli anni 50-60 del precedente secolo (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).
Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti sono:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo.
- ristrutturazione edilizia

Per i proprietari di parti di masserie storiche oggetto nel tempo di frazionamento è possibile presentare progetti per la realizzazione di annessi agricoli, secondo gli Indici ed i parametri consentiti al precedente Art.51. Tali interventi debbono armonizzarsi con le preesistenze.

Al fine di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati storici esistenti quali masserie non vincolate, ed edifici realizzati precedentemente alla L.10/77, il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Detta variazione non è consentita, in presenza di aree soggette a protezione PAI.

Il cambio di destinazione d'uso, è a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'Indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza.

a) Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti ed è sempre a titolo oneroso.

Sempre nell'ottica del riuso del patrimonio edilizio esistente per i manufatti isolati o pertinenziali già realizzati alla data di approvazione del presente RU che siano regolarmente autorizzati, condonati, e destinati ad attività a servizio dell'agricoltura è possibile il cambio di destinazione d'uso da attività a servizio dell'agricoltura ad attività artigianali e produttive e turistico ricettive compatibili con il territorio agricolo.

Nel caso contemplato al comma precedente il cambio di destinazione d'uso può essere accompagnato da incrementi volumetrici nella misura massima del 20% del volume esistente per adeguamenti funzionali, igienici, di agibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Dette variazioni di destinazione d'uso devono essere necessariamente accompagnate dalla realizzazione di standard quali verde e parcheggi pubblici nella misura del 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento, da dimostrare attraverso apposito atto unilaterale d'obbligo. Nel caso in cui non fosse possibile cedere l'area per standard si provvederà tramite monetizzazione.

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili

Art.56 Zona Agricola E- recupero annessi agricoli

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti edifici con funzione residenziale ed edifici isolati a carattere produttivo- artigianale (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza. Detta variazione è sempre consentita, nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Il cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'Indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza. Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti sia imprenditori agricoli che non ed è sempre a titolo oneroso.

Il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue.



I
V
/

z
z
F
v
g
e
L
d
d
G
-

I
P
P
VI
te

Ar
Su
de
Per
ste
Qu
è f
all'
In c
Cos

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.57 Zona Agricola E- recupero aree produttive agricole dismesse

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU e destinati ad attività connesse con l'agricoltura, dismesse o in fase di dismissione il cambio di destinazione d'uso. Tale cambio di destinazione d'uso, sempre a titolo oneroso, da attività connesse all'agricoltura a residenza può essere consentito solo per piccoli edifici con una superficie coperta massima di mq.150.

Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Per gli altri edifici esistenti di superficie maggiore, rispetto a quella definita nel comma precedente, il

cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per i fabbricati legittimamente realizzati, per una superficie massima uguale a quella del comma precedente, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora si intendesse mutare la destinazione d'uso dell'intero edificio o ristrutturare lo stesso, operando interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volume e variazione di sagoma, tale intervento dovrà interessare l'intero immobile e dovrà essere eseguito a seguito di atto di asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'Indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). Il cambio di destinazione è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in

materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue. Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.58 Zona Agricola E- vincoli idrogeologici ed ambientali

La disciplina delle aree soggette a vincoli, prescrizioni, salvaguardie e divieti, derivata da norme nazionali, comunitarie, regionali, provinciali, si sovrappone a quella del presente R.U. Per le aree soggette ad inondazione relativamente agli Invasi Abate Alonia e Lampeggiano (Tavola n.2 del R.U. e Tavola n.2 del Piano di Protezione Civile) non è possibile l'edificazione.

Alle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del DLgs 42/2004 si applicano le procedure nazionali e regionali vigenti. In particolare con Decreto Ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato sulla G.U. n.265 del 26.09.1984

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici il vincolo paesaggistico per il comune di Lavello riguarda l'invaso del Rendina relativamente ai territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia. Il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, è finalizzato a preservare l'ambiente fisico ed a garantire che tutti gli interventi interagenti con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico o indicate a seguito delle analisi compiute sui rischi prevedibili, sono soggette al divieto di apportare modificazioni o d'introdurre forme di utilizzazioni che possano far perdere stabilità ai terreni o turbare il regime delle acque nel rispetto delle discipline vigenti.

Gli interventi consentiti sul manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria
- risanamento conservativo.

I progetti che interesseranno le fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovranno essere sottoposti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e di pericolosità idraulica, da parte degli enti preposti.

Per quanto non specificato si rimanda allo studio ed alle prescrizioni contenute studio geologico, condotto dai geologi geol. G. VITALE geol. L. DI SUMMO, che è parte integrante del R.U. Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Art.74 Disciplina dei ritrovamenti archeologici e delle aree sottoposte a vincolo

Su tutto il territorio comunale prima del rilascio del P.d.C., dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza BB.AA.AA.AA., da parte degli interessati o da parte del Comune di Lavello copia del progetto per il rilascio del parere di competenza.

Per i lavori da realizzarsi con la semplice comunicazione di inizio attività (S.C.I.A. ex D.I.A.), dovrà essere previsto l'inoltro della stessa da parte dei privati anche alla Soprintendenza con congruo anticipo.

Qualora nel territorio comunale, nel corso dei lavori di qualsiasi natura, avvengano ritrovamenti di interesse storico o artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'esecutore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza e all'Amministrazione comunale.

In caso di ritrovamento di elementi suddetti, l'Amministrazione comunale può disporre la sospensione o revoca del Permesso di Costruire e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione e valorizzazione degli elementi ritrovati.

Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denuncia di cui al primo comma comporta la immediata e automatica decadenza del Permesso di costruire. Per le aree sottoposte a vincolo si intendono tutte quelle normate da specifiche leggi statali e regionali ed incluse negli appositi elenchi (e nelle apposite mappe), redatti dagli organi competenti. Fermo restando le specifiche disposizioni generali dettate dalle presenti N.T.A., e le disposizioni generali prescritte prossimo Regolamento Edilizio, valgono per queste aree le norme relative alla vigente legislazione statale e regionale in materia.

"Fatti salvi eventuali vincoli da usi civici rivenienti da procedimenti amministrativi e giudiziari in applicazione della Legge 16 giugno 1927, dal Regio Decreto del 26 febbraio 1928 n.332 e dall'art.1 della Legge Regionale del 05.07.2002 n.25",

Si rilascia il presente certificato ai sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia in bollo previo versamento dei diritti di segreteria. Lo stesso non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione - DFP 0061547 P del 22/12/11).

Lavello, 14/06/2019

Ut/MARC



**IL RESPONSABILE IV SETTORE
dott. arch. Daniela MIGLIORINI**





COMUNE DI LAVELLO

Provincia di Potenza

Settore IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Via Cavour - 0972/80246 - 0972/80250 - 0972/80256

Cod. Fisc. 85000470766 P.I. 00789800760 c.c.p. 12408852 Telefax 0972/88643

COMUNE DI LAVELLO
(Provincia di Potenza)
Protocollo Generale
N. prot. 0009915
Categoria 10 Classe 1
in Partenza del 17-06-2019



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Responsabile del SETTORE IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Vista la richiesta acquisita al prot. gen. in data 14/05/2019 con il n. 7892 presentata dal sig. Giuseppe Roberto Pasqua nato a Roma il 30/03/1972 in qualità di Legale Rappresentante presso la Società EDP Renewables Italia Holding srl con sede legale a Milano in via Roberto Lepetit n. 8/10 P.IVA IT01832190035, domiciliata per la carica presso la sede della società stessa;

Visti gli atti in possesso dell'Ufficio;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico;

In forza del Decreto del Sindaco n.461 del 23/05/2019 in base all'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 50, comma 10 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CERTIFICA

che i terreni siti in Lavello ed individuati in catasto come di seguito hanno la seguente destinazione urbanistica nel Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.39 del 30/08/2012

**Foglio n. 15 p.lle 81,82,256,257,258,259,83,84,85,86,87,88,89,90,
488,484,482,485,494,490,487,493,496,497,499,
500,502,503,506,501,498,495,492,489,486,509,
505,508,511,512,514,515,517,520,386,521,519,
516,513,507**

Zona Agricola E;

Con le seguenti norme di attuazione:

Art.49 Zone agricole E- norme generali

a) La zona agricola, comprendente il territorio aperto del Comune di Lavello, riguarda la parte del territorio esterno all'Ambito Urbano e all'Ambito Extraurbano Produttivo.

b) La zona agricola è destinata prevalentemente all'esercizio dell'agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell'equilibrio idrogeologico e del Sistema Naturalistico Ambientale.

c) In zona agricola sono consentite le attività agricole, le attività connesse, complementari ed integrative a quelle agricole comunque compatibili con il territorio rurale ovvero, a titolo indicativo:

- campi con culture arboree, seminative, orticole;
- apicoltura;
- pascoli e pascoli cespugliati;
- boschi;
- abitazioni per i conduttori dei fondi, nei limiti previsti dalla legge;
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi;



- cantine;
- depositi per attrezzi, silos, serbatoi idrici;
- locali per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- ricovero degli animali e simili;
- attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
- attività faunistico-venatorie;
- attività agrituristiche;
- attività per la valorizzazione e vendita dei prodotti agricoli locali;
- attività per la lavorazione artigianale di prodotti aziendali;
- attività turistiche, ricettive e di ristorazione connessi ai valori della ruralità.

Art.50 Zona Agricola E- Interventi vietati o limitati

- impianti che provocano emissioni aeree inquinanti e fumi, di evidente impatto ambientale;
- attività di escavazione;
- depositi di materiali, di veicoli ed immagazzinamento merci di qualsiasi tipo non congruenti ed utili all'attività agricola;
- discarica di materiale qualsiasi;
- prelievo e riporto di Inerti e di terra quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale.

Art.51 Zona Agricola E- Norme di esecuzione

Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili e da privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'attuale assetto fondiario. I Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, i progetti di sistemazione ambientale, i piani di sviluppo e ristrutturazione agricola devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario.

Le trasformazioni e gli interventi consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti derivanti da vincoli specifici operanti sul territorio, i seguenti parametri:

- lotto** superficie non inferiore a 5000 mq per la costruzione di fabbricati rurali da destinare anche parzialmente ad abitazioni
- Iff** Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,03 per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli;
- Rc** Rapporto di copertura: 30% dell'area;
- H** Altezza massima m 7,50 per la residenza, altezza massima m 10,50 per gli annessi agricoli;
- Dc** Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
- Df** Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;
- Ds** Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

Se il lotto ricade nel SIC "Lago di Rendina" valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

- lotto** superficie non inferiore a 10.000 mq;
- Iff** Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli
- Rc** Rapporto di copertura: 10% dell'area;
- H** Altezza massima: m 7,50; per la residenza Altezza massima m 10,50; per gli annessi agricoli
- Dc** Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
- Df** Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;
- Ds** Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza di almeno ml 10,0 da edifici residenziali.

Ai fini del calcolo della volumetria ammissibile per l'edificazione è consentito solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, alle cooperative o consorzi che svolgono la propria attività in agricoltura, l'accorpamento ed il conseguente asservimento dei suoli di proprietà, potrà essere effettuato solo se tali suoli ricadono in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto. L'accorpamento delle aree ed il conseguente asservimento deve risultare salvo degli asservimenti già in essere, da atto pubblico regolarmente trascritto a cura e spese del richiedente.

Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie coperta le tettoie aperte su almeno tre lati e le strutture posizionate sul terreno portanti pannelli fotovoltaici, non costituiscono, invece, né volume né superficie coperta i depositi completamente interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente. Per i tutti i manufatti edilizi legittimamente realizzati o condonati ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939, D.Lgs 42/2004, sono possibili i seguenti interventi:



- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.

Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle ad esse connesse sono quei manufatti smontabili, rimovibili non stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo. A queste si applicano le procedure e le discipline vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 del 2000 e ss.mm.ii.

Al fine della salvaguardia paesaggistica le serre non sono ammesse nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, nelle zone di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto stradale.

Art.53 Zona Agricola E- Attività per strutture agrituristiche e per il tempo libero

Le attività turistico - ricettive e quelle agrituristiche sono consentite attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il mutamento di destinazione d'uso con interventi, per gli edifici privi di valore architettonico storico-culturale non soggetti a tutela, fino alla ristrutturazione edilizia compresa. Al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo ed agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, è consentito agli imprenditori agricolo - professionali (così come definiti dall'art. 2135 del C.C.) singoli o riuniti in aziende, consorzi o altre forme associative fiscalmente riconosciute, nel possesso dei requisiti di legge, riutilizzare il patrimonio rurale esistente per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla L.R. n.17 del 2005.

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole. Rientrano fra tali attività:

- a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri (il 75% della materia prima deve provenire dalla propria azienda o da aziende agricole ad essa collegate);
- c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche;
- d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di Ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta del vino;
- e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse. Sono, altresì, consentiti spazi da destinare a posti auto-parcheggi su aree di pertinenza del fabbricato principale o volumi totalmente interrati. Sul patrimonio edilizio esistente all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico salvo che per gli edifici di valore, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia compresa ed interventi di ristrutturazione urbanistica, ammettendo ampliamenti una tantum del 20% del volume iniziale per adeguamenti igienico-sanitari ed interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre al fine di recuperare aree dismesse o non utilizzate ai fini agricoli potranno essere autorizzati impianti sportivi a raso e maneggi a seguito di

- piani attuativi muniti di programma di sviluppo aziendale finalizzato anche all'aumento dell'occupazione;
- assenza di vincoli idrogeologico, paesaggistico storico ed archeologici alle seguenti condizioni: per gli impianti sportivi a raso;
- lotto minimo mq. 3000;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq, di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività per i maneggi;
- stalle di tipo prefabbricato in legno;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq., di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività.

Art.54 Zona Agricola E- Aree con vincolo archeologico e masserie vincolate

Per quanto riguarda il vincolo monumentale sono diversi gli immobili in zona agricola dichiarati, con Decreto del Ministro per i Beni culturali ed Ambientali di particolare interesse ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939 e sottoposti a tutte le disposizioni di tutela. Essi risultano essere testimonianza di un complesso e variegato patrimonio architettonico che va sotto il nome di masserie fortificate, per essi si applica la normativa di cui al DLgs 42/2004. Si tratta di:

- masseria *Bosco delle rose*
- masseria *Marchesa*
- masseria *Finocchiaro*
- masseria *Iannuzzo*
- masseria *Giustino Fortunato*

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria

- risanamento conservativo.

Le aree soggette al vincolo archeologico di cui al DLgs 42/2004 riguardano:

Posta Sclosca vincolo istituito con D.M. 29.03.1977

Carrozza vincolo istituito con D.M. 07.02.1980

Gravetta vincolo istituito con D.M. 30.11.1983 - D.M. 18.06.1991

San Felice vincolo istituito con D.M. 03.09.1985 - P.S. 07.01.1977

Cimitero vincolo istituito con P.S. 18.10.1986

Chiesa diruta o casa del Diavolo vincolo istituito con D.M. 20.07.1989

In tali aree per qualsiasi intervento di trasformazione edilizia e morfologica è necessario acquisire il parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologica.

Art.55 Zona Agricola E- masserie non vincolate

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti masserie non vincolate ed edifici con funzione residenziale e produttivo molti dei quali risalenti agli anni 50-60 del precedente secolo (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti sono:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo.
- ristrutturazione edilizia

Per i proprietari di parti di masserie storiche oggetto nel tempo di frazionamento è possibile presentare progetti per la realizzazione di annessi agricoli, secondo gli indici ed i parametri consentiti al precedente Art.51. Tali interventi debbono armonizzarsi con le preesistenze.

Al fine di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati storici esistenti quali masserie non vincolate, ed edifici realizzati precedentemente alla L.10/77, il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Detta variazione non è consentita, in presenza di aree soggette a protezione PAI.

Il cambio di destinazione d'uso, è a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza.

a) Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti ed è sempre a titolo oneroso.

Sempre nell'ottica del riuso del patrimonio edilizio esistente per i manufatti isolati o pertinenziali già realizzati alla data di approvazione del presente RU che siano regolarmente autorizzati, condonati, e destinati ad attività a servizio dell'agricoltura è possibile il cambio di destinazione d'uso da attività a servizio dell'agricoltura ad attività artigianali e produttive e turistico ricettive compatibili con il territorio agricolo.

Nel caso contemplato al comma precedente il cambio di destinazione d'uso può essere accompagnato da incrementi volumetrici nella misura massima del 20% del volume esistente per adeguamenti funzionali, igienici, di agibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Dette variazioni di destinazione d'uso devono essere necessariamente accompagnate dalla realizzazione di standard quali verde e parcheggi pubblici nella misura del 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento, da dimostrare attraverso apposito atto unilaterale d'obbligo. Nel caso in cui non fosse possibile cedere l'area per standard si provvederà tramite monetizzazione.

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili

Art.56 Zona Agricola E- recupero annessi agricoli

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti edifici con funzione residenziale ed edifici isolati a carattere produttivo- artigianale (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza. Detta variazione è sempre consentita, nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Il cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)



L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza. Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti sia imprenditori agricoli che non ed è sempre a titolo oneroso.

Il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue.

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.57 Zona Agricola E- recupero aree produttive agricole dismesse

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU e destinati ad attività connesse con l'agricoltura, dismesse o in fase di dismissione il cambio di destinazione d'uso. Tale cambio di destinazione d'uso, sempre a titolo oneroso, da attività connesse all'agricoltura a residenza può essere consentito solo per piccoli edifici con una superficie coperta massima di mq.150.

Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Per gli altri edifici esistenti di superficie maggiore, rispetto a quello definita nel comma precedente, il

cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per i fabbricati legittimamente realizzati, per una superficie massima uguale a quella del comma precedente, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora si intendesse mutare la destinazione d'uso dell'intero edificio o ristrutturare lo stesso, operando interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volume e variazione di sagoma, tale intervento dovrà interessare l'intero immobile e dovrà essere eseguito a seguito di atto di asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e s.m.l.). Il cambio di destinazione è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in

materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue. Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.58 Zona Agricola E- vincoli idrogeologici ed ambientali

La disciplina delle aree soggette a vincoli, prescrizioni, salvaguardie e divieti, derivata da norme nazionali, comunitarie, regionali, provinciali, si sovrappone a quella del presente R.U. Per le aree soggette ad inondazione relativamente agli invasi Abate Alonia e Lampeggiano (Tavola n.2 del R.U. e Tavola n.2 del Piano di Protezione Civile) non è possibile l'edificazione.

Alle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del DLgs 42/2004 si applicano le procedure nazionali e regionali vigenti. In particolare con Decreto Ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato sulla G.U. n.265 del 26.09.1984

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici il vincolo paesaggistico per il comune di Lavello riguarda l'invaso del Rendina relativamente ai territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battaglia. Il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, è finalizzato a preservare l'ambiente fisico ed a garantire che tutti gli interventi interagenti con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico o indicate a seguito delle analisi compiute sui rischi prevedibili, sono soggette al divieto di apportare modificazioni o d'introdurre forme di utilizzazioni che possano far perdere stabilità ai terreni o turbare il regime delle acque nel rispetto delle discipline vigenti.

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria
- risanamento conservativo.

I progetti che interesseranno le fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovranno essere sottoposti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e di pericolosità idraulica, da parte degli enti preposti.

Per quanto non specificato si rimanda allo studio ed alle prescrizioni contenute nello studio geologico, condotto dai geologi geol. G. VITALE geol. L. DI SUMMO, che è parte integrante del R.U. Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Art.74 Disciplina dei ritrovamenti archeologici e delle aree sottoposte a vincolo

Su tutto il territorio comunale prima del rilascio del P.d.C., dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza BB.AA.AA., da parte degli interessati o da parte del Comune di Lavello copia del progetto per il rilascio del parere di competenza.

Per i lavori da realizzarsi con la semplice comunicazione di inizio attività (S.C.I.A. ex D.I.A.), dovrà essere previsto l'inoltro della stessa da parte dei privati anche alla Soprintendenza con congruo anticipo.

Qualora nel territorio comunale, nel corso dei lavori di qualsiasi natura, avvengano ritrovamenti di interesse storico o artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'esecutore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza e all'Amministrazione comunale.

In caso di ritrovamento di elementi suddetti, l'Amministrazione comunale può disporre la sospensione o revoca del Permesso di Costruire e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione e valorizzazione degli elementi ritrovati.

Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denuncia di cui al primo comma comporta la immediata e automatica decadenza del Permesso di costruire. Per le aree sottoposte a vincolo si intendono tutte quelle normate da specifiche leggi statali e regionali ed incluse negli appositi elenchi (e nelle apposite mappe), redatti dagli organi competenti. Fermo restando le specifiche disposizioni generali dettate dalle presenti N.T.A., e le disposizioni generali prescritte dal Regolamento Edilizio, valgono per queste aree le norme relative alla vigente legislazione statale e regionale in materia.

"Fatti salvi eventuali vincoli da usi civici rivenienti da procedimenti amministrativi e giudiziari in applicazione della Legge 16 giugno 1927, dal Regio Decreto del 26 febbraio 1928 n.332 e dall'art.1 della Legge Regionale del 05.07.2002 n.25",


Si rilascia il presente certificato ai sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia in bollo previo versamento dei diritti di segreteria. Lo stesso non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione - DFP 0061547 P del 22/12/11).

Lavello, 14/06/2019

Ut/MARC



**IL RESPONSABILE IV SETTORE
dott. arch. Daniela MIGLIORINI**





COMUNE DI LAVELLO

Provincia di Potenza

Settore IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Via Cavour - 0972/80246 - 0972/80250 - 0972/80256

Cod. Fisc. 85000470766 P.I. 00789800760 c.c.p. 12408852 Telefax 0972/88643

COMUNE DI LAVELLO
(Provincia di Potenza)
Protocollo Generale
N. prot. 0009898
Categoria 10 Classe 1
in Partenza del 17-06-2019



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Responsabile del SETTORE IV "Urbanistica SUAP e SUDE"

Vista la richiesta acquisita al prot. gen. in data 14/05/2019 con il n. 7894 presentata dal sig. Giuseppe Roberto Pasqua nato a Roma il 30/03/1972 in qualità di Legale Rappresentante presso la Società EDP Renewables Italia Holding srl con sede legale a Milano in via Roberto Lepetit n. 8/10 P.IVA IT01832190035, domiciliata per la carica presso la sede della società stessa;

Visti gli atti in possesso dell'Ufficio;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico;

In forza del Decreto del Sindaco n.461 del 23/05/2019 in base all'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 50, comma 10 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CERTIFICA

che i terreni siti in Lavello ed individuati in catasto come di seguito hanno la seguente destinazione urbanistica nel Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.39 del 30/08/2012

Foglio n. 15 p.lle 538,121,577,576,384,579,
Foglio n. 10 p.lle 258,366,371,197,369,259,261,368,
247,248,249,41,40,13,172,153,173
154,174,155,77,168,9,86,87,358,
359,360,361,94,211,95,50,320, 296,
70,158,72,183,342,343,319,71,392,
73

Zona Agricola E;

Con le seguenti norme di attuazione:

Art.49 Zone agricole E- norme generali

- La zona agricola, comprendente il territorio aperto del Comune di Lavello, riguarda la parte del territorio esterno all'Ambito Urbano e all'Ambito Extraurbano Produttivo.
- La zona agricola è destinata prevalentemente all'esercizio dell'agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell'equilibrio idrogeologico e del Sistema Naturalistico Ambientale.
- In zona agricola sono consentite le attività agricole, le attività connesse, complementari ed integrative a quelle agricole comunque compatibili con il territorio rurale ovvero, a titolo indicativo:
 - campi con culture arboree, seminate, orticole;
 - apicoltura;
 - pascoli e pascoli cespugliati;
 - boschi;



- abitazioni per i conduttori dei fondi, nei limiti previsti dalla legge;
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi;
- cantine;
- depositi per attrezzi, silos, serbatoi idrici;
- locali per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- ricovero degli animali e simili;
- attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
- attività faunistico-venatorie;
- attività agrituristiche;
- attività per la valorizzazione e vendita dei prodotti agricoli locali;
- attività per la lavorazione artigianale di prodotti aziendali;
- attività turistiche, ricettive e di ristorazione connessi ai valori della ruralità.



Art.50 Zona Agricola E- Interventi vietati o limitati

- impianti che provocano emissioni aeree inquinanti e fumi, di evidente impatto ambientale;
- attività di escavazione;
- depositi di materiali, di veicoli ed immagazzinamento merci di qualsiasi tipo non congruenti ed utili all'attività agricola;
- discarica di materiale qualsiasi;
- prelievo e riporto di inerti e di terra quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale.

Art.51 Zona Agricola E- Norme di esecuzione

Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili è da privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'attuale assetto fondiario. I Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, i progetti di sistemazione ambientale, i piani di sviluppo e ristrutturazione agricola devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario.

Le trasformazioni e gli interventi consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti derivanti da vincoli specifici operanti sul territorio, i seguenti parametri:

- lotto** superficie non inferiore a 5000 mq per la costruzione di fabbricati rurali da destinare anche parzialmente ad abitazioni
- Iff** Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,03 per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli;
- Rc** Rapporto di copertura: 30% dell'area;
- H** Altezza massima m 7,50 per la residenza, altezza massima m 10,50 per gli annessi agricoli;
- Dc** Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
- Df** Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;
- Ds** Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

Se il lotto ricade nel SIC "Lago di Rendina" valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

- lotto** superficie non inferiore a 10.000 mq;
- Iff** Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli
- Rc** Rapporto di copertura: 10% dell'area;
- H** Altezza massima: m 7,50; per la residenza Altezza massima m 10,50; per gli annessi agricoli
- Dc** Distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
- Df** Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 10;
- Ds** Distanza dalle strade vicinali, consortili, interpoderali e per i tratturi la distanza minima è fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza di almeno ml 10,0 da edifici residenziali.

Ai fini del calcolo della volumetria ammissibile per l'edificazione è consentito solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, alle cooperative o consorzi che svolgono la propria attività in agricoltura, l'accorpamento ed il conseguente asservimento dei suoli di proprietà, potrà essere effettuato solo se tali suoli ricadono in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto. L'accorpamento delle aree ed il conseguente asservimento deve risultare salvo degli asservimenti già in essere, da atto pubblico regolarmente trascritto a cura e spese del richiedente.

Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie coperta le tettoie aperte su almeno tre lati e le strutture posizionate sul terreno portanti pannelli fotovoltaici, non costituiscono, invece, né volume né superficie coperta i depositi completamente interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente. Per i tutti

i manufatti edilizi legittimamente realizzati o condonati ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939, D.Lgs 42/2004, sono possibili i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.

Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle ad esse connesse sono quei manufatti smontabili, rimovibili non stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo. A queste si applicano le procedure e le discipline vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 del 2000 e ss.mm.ii.

Al fine della salvaguardia paesaggistica le serre non sono ammesse nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, nelle zone di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto stradale.

Art.53 Zona Agricola E- Attività per strutture agrituristiche e per il tempo libero

Le attività turistico - ricettive e quelle agrituristiche sono consentite attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il mutamento di destinazione d'uso con interventi, per gli edifici privi di valore architettonico storico-culturale non soggetti a tutela, fino alla ristrutturazione edilizia compresa. Al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo ed agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, è consentito agli imprenditori agricolo - professionali (così come definiti dall'art. 2135 del C.C.) singoli o riuniti in aziende, consorzi o altre forme associative fiscalmente riconosciute, nel possesso dei requisiti di legge, riutilizzare il patrimonio rurale esistente per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla L.R. n.17 del 2005.

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole. Rientrano fra tali attività:

- a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri (il 75% della materia prima deve provenire dalla propria azienda o da aziende agricole ad essa collegate);
- c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche;
- d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino;
- e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse. Sono, altresì, consentiti spazi da destinare a posti auto-parcheggi su aree di pertinenza del fabbricato principale o volumi totalmente interrati. Sul patrimonio edilizio esistente all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico salvo che per gli edifici di valore, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia compresa ed interventi di ristrutturazione urbanistica, ammettendo ampliamenti un tantum del 20% del volume iniziale per adeguamenti igienico-sanitari ed interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre al fine di recuperare aree dismesse o non utilizzate ai fini agricoli potranno essere autorizzati impianti sportivi a raso e maneggi a seguito di

- piani attuativi muniti di programma di sviluppo aziendale finalizzato anche all'aumento dell'occupazione;
- assenza di vincoli idrogeologico, paesaggistico storico ed archeologici alle seguenti condizioni: per gli impianti sportivi a raso;
- lotto minimo mq. 3000;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq, di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività per i maneggi;
- stalle di tipo prefabbricato in legno;
- servizi igienici e spogliatoi di tipo prefabbricato max sup. 30 mq., di facile amovibilità;
- ripristino dello stato dei luoghi precedente a seguito di dismissione dell'attività.

Art.54 Zona Agricola E- Aree con vincolo archeologico e masserie vincolate

Per quanto riguarda il vincolo monumentale sono diversi gli immobili in zona agricola dichiarati, con Decreto del Ministro per i Beni culturali ed Ambientali di particolare interesse ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939 e sottoposti a tutte le disposizioni di tutela. Essi risultano essere testimonianza di un complesso e variegato patrimonio architettonico che va sotto il nome di masserie fortificate, per essi si applica la normativa di cui al DLgs 42/2004. Si tratta di:

- masseria *Bosco delle rose*
- masseria *Marchesa*
- masseria *Finocchiaro*
- masseria *Iannuzzo*
- masseria *Giustino Fortunato*

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria
- risanamento conservativo.

Le aree soggette al vincolo archeologico di cui al DLgs 42/2004 riguardano:

Posta Scioscia vincolo istituito con D.M. 29.03.1977

Carrozza vincolo istituito con D.M. 07.02.1980

Gravetta vincolo istituito con D.M. 30.11.1983 - D.M. 18.06.1991

San Felice vincolo istituito con D.M. 03.09.1985 - P.S. 07.01.1977

Cimitero vincolo istituito con P.S. 18.10.1986

Chiesa diruta o casa del Diavolo vincolo istituito con D.M. 20.07.1989

In tali aree per qualsiasi intervento di trasformazione edilizia e morfologica è necessario acquisire il parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologica.

Art.55 Zona Agricola E- masserie non vincolate

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti masserie non vincolate ed edifici con funzione residenziale e produttivo molti dei quali risalenti agli anni 50-60 del precedente secolo (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti sono:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo.
- ristrutturazione edilizia

Per i proprietari di parti di masserie storiche oggetto nel tempo di frazionamento è possibile presentare progetti per la realizzazione di annessi agricoli, secondo gli indici ed i parametri consentiti al precedente Art.51. Tali interventi debbono armonizzarsi con le preesistenze.

Al fine di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati storici esistenti quali masserie non vincolate, ed edifici realizzati precedentemente alla L.10/77, il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Detta variazione non è consentita, in presenza di aree soggette a protezione PAI.

Il cambio di destinazione d'uso, è a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)

L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza.

a) Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti ed è sempre a titolo oneroso.

Sempre nell'ottica del riuso del patrimonio edilizio esistente per i manufatti isolati o pertinenziali già realizzati alla data di approvazione del presente RU che siano regolarmente autorizzati, condonati, e destinati ad attività a servizio dell'agricoltura è possibile il cambio di destinazione d'uso da attività a servizio dell'agricoltura ad attività artigianali e produttive e turistico ricettive compatibili con il territorio agricolo.

Nel caso contemplato al comma precedente il cambio di destinazione d'uso può essere accompagnato da incrementi volumetrici nella misura massima del 20% del volume esistente per adeguamenti funzionali, igienici, di agibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Dette variazioni di destinazione d'uso devono essere necessariamente accompagnate dalla realizzazione di standard quali verde e parcheggi pubblici nella misura del 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento, da dimostrare attraverso apposito atto unilaterale d'obbligo. Nel caso in cui non fosse possibile cedere l'area per standard si provvederà tramite monetizzazione.

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili

Art.56 Zona Agricola E- recupero annessi agricoli

In zona agricola oltre agli insediamenti agricoli, sono presenti edifici con funzione residenziale ed edifici isolati a carattere produttivo- artigianale (individuati ai soli fini ricognitivi nella tavola 3).

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza. Detta variazione è sempre consentita, nell'ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa.

Il cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati e previo asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e ss.mm.ii.)



L'ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul cambio di destinazione d'uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati ad usi diversi dalla residenza. Il mutamento di destinazione d'uso comportante o meno opere edilizie è consentito a tutti i soggetti sia imprenditori agricoli che non ed è sempre a titolo oneroso.

Il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a residenza è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue.

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.57 Zona Agricola E- recupero aree produttive agricole dismesse

Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è possibile limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente RU e destinati ad attività connesse con l'agricoltura, dismesse o in fase di dismissione il cambio di destinazione d'uso. Tale cambio di destinazione d'uso, sempre a titolo oneroso, da attività connesse all'agricoltura a residenza può essere consentito solo per piccoli edifici con una superficie coperta massima di mq.150.

Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Per gli altri edifici esistenti di superficie maggiore, rispetto a quello definita nel comma precedente, il

cambio di destinazione d'uso, a titolo oneroso, è consentito per i fabbricati legittimamente realizzati, per una superficie massima uguale a quella del comma precedente, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora si intendesse mutare la destinazione d'uso dell'intero edificio o ristrutturare lo stesso, operando interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volume e variazione di sagoma, tale intervento dovrà interessare l'intero immobile e dovrà essere eseguito a seguito di atto di asservimento di suoli ricadenti in un raggio di ml.1000, da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione di progetto nella misura dello 0,03 mc/mq. Qualora fossero interessati lotti ricadenti nel SIC "Lago di Rendina" l'indice sarà 0,01 mc/mq e la realizzazione delle residenze e degli annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). Il cambio di destinazione è consentito solo per quelli che per superficie, volume, ecc. possono presentare i requisiti necessari per l'abitabilità, fermo restando la sostenibilità dell'intervento in

materia di risorse, smaltimento dei rifiuti, acque reflue. Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova costruzione dovrà essere previsto l'uso di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art.58 Zona Agricola E- vincoli idrogeologici ed ambientali

La disciplina delle aree soggette a vincoli, prescrizioni, salvaguardie e divieti, derivata da norme nazionali, comunitarie, regionali, provinciali, si sovrappone a quella del presente R.U. Per le aree soggette ad inondazione relativamente agli invasi Abate Alonia e Lampeggiano (Tavola n.2 del R.U. e Tavola n.2 del Piano di Protezione Civile) non è possibile l'edificazione.

Alle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del DLgs 42/2004 si applicano le procedure nazionali e regionali vigenti. In particolare con Decreto Ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato sulla G.U. n.265 del 26.09.1984

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici il vincolo paesaggistico per il comune di Lavello riguarda l'invase del Rendina relativamente ai territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia. Il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, è finalizzato a preservare l'ambiente fisico ed a garantire che tutti gli interventi interagenti con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico o indicate a seguito delle analisi compiute sui rischi prevedibili, sono soggette al divieto di apportare modificazioni o d'introdurre forme di utilizzazioni che possano far perdere stabilità ai terreni o turbare il regime delle acque nel rispetto delle discipline vigenti.

Gli interventi consentiti sui manufatti esistenti legittimamente realizzati o condonati presenti nelle aree di conservazione sono:

- manutenzione ordinaria
- risanamento conservativo.

I progetti che interesseranno le fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovranno essere sottoposti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e di pericolosità idraulica, da parte degli enti preposti.

Per quanto non specificato si rimanda allo studio ed alle prescrizioni contenute studio geologico, condotto dai geologi geol. G. VITALE geol. L. DI SUMMO, che è parte integrante del R.U. Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Art.74 Disciplina dei ritrovamenti archeologici e delle aree sottoposte a vincolo

Su tutto il territorio comunale prima del rilascio del P.d.C., dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza BB.AA.AA.AA., da parte degli interessati o da parte del Comune di Lavello copia del progetto per il rilascio del parere di competenza.

Per i lavori da realizzarsi con la semplice comunicazione di inizio attività (S.C.I.A. ex D.I.A.), dovrà essere previsto l'inoltro della stessa da parte dei privati anche alla Soprintendenza con congruo anticipo.

Qualora nel territorio comunale, nel corso dei lavori di qualsiasi natura, avvengano ritrovamenti di interesse storico o artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'esecutore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza e all'Amministrazione comunale.

In caso di ritrovamento di elementi suddetti, l'Amministrazione comunale può disporre la sospensione o revoca del Permesso di Costruire e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione e valorizzazione degli elementi ritrovati.

Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denuncia di cui al primo comma comporta la immediata e automatica decadenza del Permesso di costruire. Per le aree sottoposte a vincolo si intendono tutte quelle normate da specifiche leggi statali e regionali ed incluse negli appositi elenchi (e nelle apposite mappe), redatti dagli organi competenti. Fermo restando le specifiche disposizioni generali dettate dalle presenti N.T.A., e le disposizioni generali prescritte prossimo Regolamento Edilizio, valgono per queste aree le norme relative alla vigente legislazione statale e regionale in materia.

N.B. Le p.lle 320 e 296 del Fg. 10 confinano con il tratturo;

"Fatti salvi eventuali vincoli da usi civici rivenienti da procedimenti amministrativi e giudiziari in applicazione della Legge 16 giugno 1927, dal Regio Decreto del 26 febbraio 1928 n.332 e dall'art.1 della Legge Regionale del 05.07.2002 n.25",


Si rilascia il presente certificato ai sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia in bollo previo versamento dei diritti di segreteria. Lo stesso non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione - DFP 0061547 P del 22/12/11).

Lavello, 14/06/2019

Ut/MARC



**IL RESPONSABILE IV SETTORE
dott. arch. Daniela MIGLIORINI**





CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it - e-mail: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA SERVIZI TECNICI

Diritti di Segreteria

Reg. 0249 del 07/05/2019

Esatte € 45,00

Certificato n. 060/2019
Risposta alla nota n. 08818 del 10.05.2019



COMUNE DI VENOSA

Prot. N°0009078

in Partenza del 15-05-2019 10:25:18

Categoria 6 Classe 2



Marca da Bollo

IL RESPONSABILE S.U.E.

VISTO l'art. 30 del Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24, successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 14 marzo 2014, n. 17;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13 marzo 2017 di aggiornamento delle norme di attuazione ai sensi dell'art. 36 comma 6-bis della L.R. 23/99;

CERTIFICA

- che le aree distinte in catasto terreni del Comune di Venosa al Fg. n. 1 mappali n. 489 – 486 – 485 – 210 – 482 – 479 – 477 – 471 – 474 – 470 – 467 – 413 – 539 – 538 – 385 – 199 - 465 ricadono fuori dall'ambito territoriale urbano e produttivo.

Inoltre, Vista la Tavola n. 2 "Beni Tutelati per Legge e Vincoli" del R.U. si certifica che:

- le aree censite in catasto terreni al Fg. n. 1 mappali n. 489 – 482 – 479 – 477 – 471 – 474 – 470 - 467 - 199 sono soggette a vincolo paesaggistico in quanto ubicate nella Fascia di rispetto di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, ai sensi dell'art. 1 della L. 8 agosto 1985 n. 431;
- le aree censite in catasto terreni al Fg. n. 1 mappali n. 470 - 467 – 199 rientrano nella delimitazione delle aree ad alta pericolosità per il rischio inondazione a seguito dell'onda di piena provocata dall'apertura degli organi di scarico o del collasso della diga di Toppo di Francia sul Torrente Lampeggiano.

Si rilascia ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, su richiesta del Sig. Giuseppe Roberto PASQUA, L.R. della soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l., in carta resa legale per gli usi consentiti.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, si precisa che **"Il Presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Venosa, li 14 maggio 2019



Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Antonio CACOSSO



CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it - e-mail: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA SERVIZI TECNICI

Estratto delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico

Territorio esterno all'ambito urbano e produttivo

Art. 77. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU. Fabbricati residenziali

1 – Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, sul territorio extraurbano sono consentite nuove costruzioni edilizie nel limite dell'indice di densità fondiaria di mq 0,01 per ogni mq di terreno di proprietà per gli usi di cui ai punti R1, R2, P8.12 dell'Allegato "A";

2 – Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti solo qualora la superficie fondiaria unitaria disponibile di proprietà consenta la realizzazione di Sul non inferiore a mq 45,00; non è consentito insediare nell'edificio residenziale locali per annessi agricoli;

3. Ferma restando la necessità di disporre del lotto minimo unitario di cui al comma precedente, ogni proprietario, per particolari e dimostrate esigenze dell'azienda, può asservire una tantum altri suoli non contigui, purché di proprietà del richiedente e ricadenti in un raggio di 1.000 metri da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione in progetto;

4 - I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri:

- altezza max in gronda ml 7,00 dal piano di campagna;
- al piano terra il livello di calpestio interno deve essere sollevato dal piano di campagna di almeno cm 60; è consentito un piano interrato;
- altezza interna netta di piano non inferiore a ml 2,70;
- distanza minima da confini ml 5,00;
- distanza minima da strade o altri fabbricati ml 10,00;
- il tetto deve essere realizzato a doppia falda o a padiglione con inclinazione tra il 30% ed il 50% (17°-26°);
- sono consentiti porticati o tettoie non rientranti nella Sul urbanistica se aperti su tre lati e con superficie non superiore al 25% della superficie utile interna del piano;
- eventuali sistemazioni esterne (piazzoletti, muretti di sostegno, percorsi di accesso), devono essere eseguite con l'uso di materiale locale;
- fermo restando l'altezza massima prescritta, sono consentiti piani sottotetti abitabili se ogni stanza presenta altezza netta minima non inferiore a ml 2,00 ed altezza netta media non inferiore a ml 2,70; i piani sottotetto abitabili producono Sul e possono derogare dall'obbligo del rispetto dell'inclinazione delle falde;
- i locali di sottotetto non producono Sul urbanistica qualora l'altezza netta di imposta delle falde (o comunque l'altezza minima) sia uguale o inferiore a ml 0,70 e l'altezza media (media di tutte le altezze) non sia superiore a ml 1,50.

Art. 78. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU. Fabbricati non residenziali

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, nel territorio di cui al primo comma, nuovi fabbricati non residenziali sono da destinare ad attività produttive attinenti al settore agricolo e/o zootecnico; la loro realizzazione può essere autorizzata solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato che ne attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione del fondo;

2 – I fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri:

- altezza max in gronda ml 8,00;
- distanza min da confini ml 5,00;
- distanza min da strade o altri fabbricati ml 10,00;
- tetto a falde con inclinazione max del 40% (21°);
- sono consentiti locali interrati.

3 - Nei nuovi fabbricati di cui al presente articolo non è consentito insediare locali per uso residenziale;

4 – Nel caso di proprietà agricola frazionata, qualora il suddetto piano agricolo aziendale ne dimostri l'assoluta necessità, è ammessa l'utilizzazione urbanistica di appezzamenti di terreno ricadenti nell'ambito del territorio comunale, anche se non contigui tra loro, purché di proprietà del richiedente.



comune
di melfi
città delle costituzioni
di federico II



Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Melfi,li 18/06/19

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 86/19 DEL REGISTRO
(Art. 30 D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DELLA AREA

VISTA la domanda presentata da **PASQUA Giuseppe Roberto - Legale Rappresentante SOCIETA' EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING S.r.l.** con la quale si richiede il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380 con vincoli a cui sono sottoposte le particelle sotto riportate ed evidenziata/e nella planimetria catastale allegata;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

VISTI gli atti d'ufficio

A T T E S T A

A) CHE le particelle sotto indicate

Foglio	Particelle
5/6/7/9/10/16/17	814-805-802-799-766-785-1121-778-775-1506-207-1547-1509-1090-1681-769-1071-1064/387-381-385-383-379-393-391-377-157-510-158-395-148-389-367-371-373-375-361-355-369-365-363-359-357/250-274-272/512-657-515-182-518-510-506-500-504-502-508/431-432-419-422-421-248-314-323-326-431-432-419-422-421-248-314-323-326-308-311-147-315/224-423-511-522/805-394-365-331-321-306-335-303-319-355-312-370-285-352-315-340-342

ricadono

- in Zona agricola "E" (viabilità carrabile);



non ricadono:

1. nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria -SIC- e zone di protezione speciale - ZPS);
2. nelle aree boscate ed a pascolo percorse da incendio di cui alla legge n. 353 del 21/11/2000;
3. nel Bacino Idrominerario del Vulture, ai sensi della L.R. n. 9/84 come modificato dalla L.R n. 4/2015
4. nel piano di Bacino "Stralcio assetto idrogeologico (PAI)" dell'Autorità di Bacino della Puglia e, in ogni caso, è comunque, sottoposta a verifica del piano di Bacino "Stralcio assetto idrogeologico (PAI)" dell'Autorità di Bacino della Puglia
 - ai sensi dell'art. 6 comma 8 delle norme tecniche di attuazione, del Piano suddetto, adottato in data 30/11/2005, quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia del piano e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dell'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m", vige il vincolo idrogeologico;
 - ai sensi dell'art. 10 comma 3 quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia a destra che in sinistra, di ampiezza comunque non inferiore a 75 mt;

CHE **sono sottoposte** al vincolo acque pubbliche di cui al R.D. n. 523 del 1904, R. D. n. 1775 del 1933 e legge n. 431 del 1985 (D.Lgs 42/04 art. 142 lett.c) le seguenti particelle:

Foglio	Particelle
17	285-352-315 e parte delle particelle 331-370-340-342

B) CHE le particelle sotto menzionate

Foglio	Particelle
10	311-147-315
7	250-274-272
9	512-657-515-182-518-510-506-500

ricadono

- in Zona ASI, Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale S.Nicola di Melfi, attività' produttiva (viabilità carrabile);

non ricadono:

5. nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria -SIC- e zone di protezione speciale - ZPS;
6. nelle aree boscate ed a pascolo percorse da incendio di cui alla legge n. 353 del 21/11/2000;
7. nel Bacino Idrominerario del Vulture, ai sensi della L.R. n. 9/84 come modificato dalla L.R n. 4/2015
8. nel piano di Bacino "Stralcio assetto idrogeologico (PAI)" dell'Autorità di Bacino della Puglia e, in ogni caso, è comunque, sottoposta a verifica del piano di Bacino "Stralcio assetto idrogeologico (PAI)" dell'Autorità di Bacino della Puglia
 - ai sensi dell'art. 6 comma 8 delle norme tecniche di attuazione, del Piano suddetto, adottato in data 30/11/2005 , quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia del piano e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dell'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m" , vige il vincolo idrogeologico;
 - ai sensi dell'art. 10 comma 3 quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia a destra che in sinistra, di ampiezza comunque non inferiore a 75 mt;

CHE **sono sottoposte** al vincolo acque pubbliche di cui al R.D. n. 523 del 1904, R. D. n. 1775 del 1933 e legge n. 431 del 1985 (D.Lgs 42/04 art. 142 lett.c) le seguenti particelle:

Foglio	Particelle
5	Parte delle particelle 1090-1681
17	394-365 e parte della particella 805

Si rilascia a richiesta della società PASQUA Giuseppe Roberto - Legale Rappresentante SOCIETA' EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING S.r.l., per gli usi con

Il Responsabile dell'Area
Geom. Luciano Gualvano




N= 3000

E-3000



Luciano G. Valvano


**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Geom. Luciano G. VALVANO**



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA**
Geom. Luciano G. VALVANO


Luciano G. Valvano






**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Geom. Luciano G. VALVANO**

Luciano G. Valvano



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Geom. Luciano G. VALVANO**

Luciano G. Valvano




**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Geom. Luciano G. VALVANO**

Luciano G. Valvano

Roberto R.






Luciano G. Valvano



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Geom. Luciano G. VALVANO**



Luciano G. Valvano



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Geom. Luciano G. VALVANO**

Luciano G. Valvano